



ORDINANZA N° 27/2023/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Porto di Vibo. Autorizzazione intesa all'occupazione di spazi demaniali marittimi ubicati all'interno del porto per lo svolgimento della funzione religiosa, nonché della processione a mare in onore della "Madonna SS. del Rosario di Pompei".
-----------------	--

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto n. 18/20 del 18/02/2020 con il quale il CA. (CP) Dott. Pietro Preziosi ha assunto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 5;

VISTE

le istanze/PEC pervenute dapprima in data 28/6/2023 e, successiva integrazione del 25/7/2023, con le quali con le quali il **Rev. Sac. Ramondino Filippo**, Amministratore Parrocchiale della Parrocchia "*Maria SS. Del Rosario di Pompei*" ed organizzatore della funzione religiosa, nonché della processione a mare in onore della SS. Madonna del Rosario di Pompei, ha chiesto l'autorizzazione intesa all'occupazione di spazi demaniali marittimi ubicati all'interno del porto di Vibo Valentia Marina presso la Banchina Fiume/Piazzale antistante la Capitaneria, nonché presso la Banchina Cortese per i festeggiamenti che si terranno con le modalità di seguito indicate:

Manifestazione	Luogo svolgimento	Data	Ora
Svolgimento funzione religiosa ed imbarco statua della Madonna	Banchina Fiume/Piazzale antistante Capitaneria	20 Agosto 2023	H 20:00-24:00
Spettacolo pirotecnico	Banchina Cortese	20 Agosto 2023	H 22:00-24:00

VISTO

il Decreto n. 12/2014 in data 24/03/2014 del Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina, con il quale ha decretato le Prescrizioni Tecniche condivise con l'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia, costituenti parte integrante del Decreto n. 67/2021 di destinazione d'uso delle Banchine del porto di Vibo Valentia Marina;

VISTA

l'Ordinanza n. 66/2022 del Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina, recante "*Regolamento di sicurezza portuale*", aggiornato con ordinanza n. 38/2023, in data 19/6/2023;

VISTA

l'Ordinanza n. 36/2022 dell'Autorità di Sistema Portuale recante "*la Disciplina degli accessi nell'ambito del porto di Vibo Valentia marina*";

CONSIDERATO

che le suddette aree demaniali marittime portuali saranno in parte occupate dall'allestimento necessario all'evento;

CONSIDERATO

che la validità temporale della presente Ordinanza è correlata alla durata di svolgimento della manifestazione;

CONSIDERATO

pertanto necessario, provvedere all'adozione di ogni misura amministrativa in relazione alle aree demaniali marittime, rientranti nella circoscrizione territoriale di questa Autorità di Sistema Portuale, mediante apposito provvedimento ordinatorio interdittivo a tutela della pubblica e privata incolumità, oltre che per l'installazione e la messa in sicurezza di tutte le strutture e le attrezzature necessarie allo svolgimento degli eventi in questione;

RITENUTO

di non ravvisare, all'attualità, motivi ostativi all'accoglimento della richiesta;

PRESO ATTO

che nulla osta ai fini demaniali marittimi alla temporanea destinazione dell'area per le finalità di pubblico interesse segnata nell'istanza;

- VISTO** l'art. 59, numero 10), del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione che stabilisce che l'Autorità competente, con propria Ordinanza pubblicata all'albo d'ufficio, regola tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che ivi si esercitano;
- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;
- VISTO** il Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, approvato con Delibera del Comitato Portuale n° 136/2020 in data 30/04/2020, fruibile sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro all'indirizzo: www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti;
- IN VIRTU'** dei poteri conferitiGli dalla legge 84/94 e s.m.i., nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 257 del 18/06/2021;
- VISTA** la nota della Capitaneria n. 0016546, in data 4/7/2023, con la quale inoltrava a questa Autorità di Sistema Portuale, per i profili di competenza, istanza pervenuta dalla ditta "Pirotecnica Argirò s.n.c.", volta ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di spettacolo pirotecnico in occasione dei festeggiamenti civili e religiosi in onore di Maria SS. Del Rosario di Pompei nell'ambito portuale di Vibo Valentia Marina e, nella specie, presso la Banchina Cortese come da allegata planimetria;
- VISTA** la nota della Capitaneria di Porto di Vibo n. 0018618, in data 25/7/2023, con la quale richiedeva alla locale Prefettura, di voler valutare la possibilità di procedere alla convocazione della Commissione tecnica territoriale di cui all'art. 9 del D.L. 119 del 22 agosto 2014, competente in materia esplosiva;
- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Che, dal giorno dell'entrata in vigore della presente ordinanza e, per tutta la durata della manifestazione, nelle zone demaniali marittime del porto di Vibo Valentia Marina, precisamente sulla Banchina Fiume/Piazzale antistante la Capitaneria di Porto, nonché sulla Banchina Cortese, si procederà all'interdizione ed alla messa in sicurezza delle aree demaniali interessate, per gli eventi di seguito indicati:

Manifestazione	Luogo svolgimento	Data	Ora
Svolgimento funzione religiosa ed imbarco statua della Madonna	Banchina Fiume/Piazzale antistante Capitaneria	20 Agosto 2023	H 20:00-24:00
Spettacolo Pirotecnico	Banchina Cortese	20 Agosto 2023	H 22:00-24:00

ORDINA

ART.1 ZONE DI INTERDIZIONE

Allo scopo di consentire lo svolgimento funzione religiosa, nonché della processione a mare in onore della SS. Madonna del Rosario di Pompei, il **Rev. Sac. Ramondino Filippo**, Amministratore Parrocchiale della Parrocchia "*Maria SS. Del Rosario di Pompei*" ed organizzatore della funzione religiosa, nonché della processione a mare, è autorizzato all'utilizzo delle aree demaniali, quali la Banchina Fiume/Piazzale antistante la Capitaneria di Porto, nonché la Banchina Cortese, specificatamente per lo svolgimento della funzione religiosa, nonché all'imbarco della statua della Madonna ed i passeggeri autorizzati sul motopesca "*Paradise II*" VM 582.

E' vietato l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo sulle zone del demanio marittimo (Banchina Fiume/Piazzale antistante la Capitaneria di Porto, nonché sulla Banchina Cortese), ad eccezione del personale appositamente autorizzato:

1. Nelle date e nelle fasce orarie sopra indicate non è consentito l'accesso con autoveicoli sulla Banchina Fiume/Piazzale antistante la Capitaneria di Porto, nonché sulla Banchina Cortese;
2. Chiunque abbia titolo per accedere in porto, non potrà avvicinarsi con autoveicoli all'area interdetta destinata allo svolgimento della manifestazione religiosa e dovrà astenersi dallo svolgere attività e/o dall'emettere suoni che possano turbare l'ordinato e decorso svolgimento della stessa;
3. I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle Forze dell'Ordine, alle Forze Armate, ai Vigili del Fuoco ed al personale sanitario, che debbano accedervi per ragioni di servizio.

ART. 2 MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE D. M. PORTUALI INTERESSATE

Il **Rev. Sac. Ramondino Filippo**, Amministratore Parrocchiale della Parrocchia "*Maria SS. Del Rosario di Pompei*" ed organizzatore della funzione religiosa, nonché della processione a mare in onore della Madonna SS. del Rosario di Pompei, in qualità di responsabile dell'iniziativa è obbligato, durante il periodo di utilizzo delle zone demaniali marittime oggetto della presente ordinanza, a:

1. rispettare la normativa in materia di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18/6/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e successive modifiche ed integrazioni, avuto particolare riguardo all'obbligo di avviso alla questura competente nei termini previsti dagli articoli del Titolo II del Capo I del R.d. N.773/31 (T.U.L.P.S.) ai fini dello svolgimento della manifestazione, nonché nell'ipotesi di riprese televisive ex art. 76, comma 1;
2. eseguire la verifica di conformità degli impianti e dei materiali destinati alle attività/eventi;

3. rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sugli impianti, con particolare riguardo ai gruppi elettrogeni;
4. acquisire apposita dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta dall'esercente autorizzato all'esercizio delle attività;
5. assicurare adeguate vie di fuga ed emergenza per il pubblico, da mantenere costantemente pronte all'utilizzo;
6. provvedere a sua cura e spese per tutta la durata della presente ordinanza alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria di eventuali opere;
7. rispettare i Regolamenti in vigore, relativi alla disciplina degli accessi, la circolazione e la sosta nell'ambito portuale di Vibo Valentia marina;
8. rispettare scrupolosamente la normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, avuto particolare riguardo al D. Lgs. 152/2006 del 3/4/2006, nonché delle pertinenti ordinanze emanate in materia dalle autorità competenti, avendo cura di rimuovere i rifiuti urbani e speciali assimilati prodotti nelle aree interessate, con l'avvertenza che, in difetto, si procederà in danno dell'organizzatore;
9. Si dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità del pubblico, nonché apporre segnaletica di preavviso indicante le limitazioni di accesso all'area interessata dall'evento, oltre che dei corridoi pedonali e di transito per eventuali mezzi di soccorso;
10. Dovrà essere posizionata una barriera interdittiva, volta a separare gli spazi destinati all'evento religioso dal ciglio delle banchine.

ART.3

INSTALLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE AMOVIBILI

Il **Rev. Sac. Ramondino Filippo**, Amministratore Parrocchiale della Parrocchia "*Maria SS. Del Rosario di Pompei*" ed organizzatore della funzione religiosa, nonché della processione a mare in onore della SS. Madonna del Rosario di Pompei dovrà:

1. Posizionare idonea segnaletica e barriere protettive atte a informare dei potenziali pericoli di caduta;
2. Prevenire possibili incidenti e/o cadute in mare mediante idoneo servizio di vigilanza per tutta la durata dell'installazione delle strutture richieste;
3. Assicurare la distanza minima dall'ormeggio dei natanti in prossimità del ciglio banchina;
4. Garantire aree sterili ai margini delle zone destinate all'installazione delle strutture amovibili, per assicurare il transito dei veicoli di sicurezza a ridosso delle attività commerciali;
5. Le strutture amovibili da installare dovranno essere dotate di certificazione di conformità della ditta fornitrice, sia per i moduli degli stessi e sia per i sistemi di ancoraggio;
6. Le strutture amovibili dovranno essere prive di angoli vivi ed installate con sistemi di ancoraggio resistenti alle intemperie o avverse condimeteo;
7. Le strutture amovibili dovranno essere, altresì, fissati al suolo in maniera stabile ovvero rispettando i requisiti di legge, ai fini della sicurezza, previsti dal D.lgs. 81/2008;
8. Acquisire, laddove indispensabile, l'autorizzazione prevista dall'art. 19 del D. L.gs. 374/90, di competenza dell'autorità doganale, ai fini della realizzazione di costruzioni ed opere di ogni genere e specie, sia provvisorie sia permanenti, all'interno della linea che delimita il circuito doganale;
9. Eseguire la verifica di conformità degli impianti e dei materiali destinati alle attività;
10. Acquisire apposita dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti redatta dall'esercente autorizzato all'esercizio delle attività;
11. Tenere sgombrare le aree previste per i parcheggi;
12. In ogni caso realizzare esclusivamente le opere a terra previste nelle avanzate istanze.

ART. 4

DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

La presente ordinanza ha validità per tutta la durata della manifestazione, per come meglio esplicitata nella parte del "Rende Noto".

Decorsi i suddetti termini, il **Rev. Sac. Ramondino Filippo**, Amministratore Parrocchiale della Parrocchia "*Maria SS. Del Rosario di Pompei*" ed organizzatore della funzione religiosa, nonché della processione a mare in onore della Madonna Maria SS. Del Rosario di Pompei, dovrà provvedere a propria cura e spese e senza alcun'altra intimazione, richiesta, messa in mora od altro atto, alla rimessa in pristino delle aree demaniali marittime interessate con rimozione a propria cura e spese di tutte strutture e le attrezzature, installate in forza dell'autorizzazione recata dalla presente ordinanza, restituendo le aree demaniali marittime al libero uso pubblico.

Ad alcun titolo l'autorizzazione all'uso delle aree discendenti dalla presente ordinanza potrà essere invocata quale diritto di insistenza, titolo di preferenza od altra prerogativa al fine di ottenere la concessione futura delle aree che saranno amministrate esclusivamente quali aree libere ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice della Navigazione e 5 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione.

Le suddette attrezzature rimosse devono essere trasferite al di fuori del demanio marittimo portuale e, pertanto, l'eventuale deposito su banchine/piazzali costituirà abusiva occupazione di spazi demaniali e sarà sanzionata a norma degli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione.

ART. 5 OBBLIGHI DELL'AUTORIZZATO

Il **Rev. Sac. Ramondino Filippo**, Amministratore Parrocchiale della Parrocchia "*Maria SS. Del Rosario di Pompei*" ed organizzatore della funzione religiosa, nonché della processione a mare in onore della SS. Madonna del Rosario di Pompei risponderà di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree, banchine e dei locali, ed all'esercizio dell'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree messe a disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza.

L'Autorità di Sistema Portuale - MTMI si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che potesse essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando l'organizzatore direttamente responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo e verso terzi.

Il **Rev. Sac. Ramondino Filippo**, Amministratore Parrocchiale della Parrocchia "*Maria SS. Del Rosario di Pompei*" ed organizzatore della funzione religiosa, nonché della processione a mare, dovrà, inoltre garantire:

- a) la manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature, incluse le dotazioni informatiche ed elettroniche;
- b) l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, certificazioni e nulla osta necessari, anche sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi;
- c) il mantenimento in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza adottate a norma della certificazione;
- d) il ripristino per danni che derivassero agli impianti per gli usi non consentiti;
- e) gli oneri necessari per le verifiche di controllo ed il rinnovo di tutte le certificazioni, permessi e nulla – osta, ivi comprese quelli in materia di antinfortunistica e prevenzione incendi, nessuna esclusa;

- f) per quanto attiene allo spettacolo pirotecnico, acquisire autorizzazione ex art.80 Cod. nav., da parte della competente Capitaneria di Porto, nonché provvedere all'acquisizione e successiva attuazione delle eventuali prescrizioni risultanti dalla Commissione tecnica territoriale di cui all'art. 9 del D.L. 119 del 22 agosto 2014, competente in materia esplosiva, in ordine all'accensione di fuochi pirotecnici ed a tutela dell'incolumità pubblica;

ART. 6 NORME FINALI

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

ART. 7 SANZIONI

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

ART. 8 PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale ed affissa all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia.

ART. 9 ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, ma a discrezione del personale degli organi di polizia, eventualmente impegnati durante la celebrazione della funzione religiosa in argomento, sono consentite deroghe alle citate disposizioni, oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori, atti a salvaguardare l'incolumità pubblica.

Gioia Tauro, 10/08/2023

IL DIRIGENTE
DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO
PORTUALE
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE
C.A. (CP) Pietro PREZIOSI

p. **IL PRESIDENTE**
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI t.a.
Il Segretario generale